

DECISIONE (UE) 2021/1358 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 2021****che autorizza la Slovacchia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2021) 4629]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle licenze dei macchinisti che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi al completamento delle verifiche periodiche da parte del titolare di una licenza di macchinista che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
- (3) Con lettera del 7 maggio 2021 la Slovacchia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267. La Slovacchia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della propria richiesta in data 31 maggio 2021.
- (4) Attraverso la propria richiesta motivata la Slovacchia chiede un'autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi dei periodi compresi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267, nonché un'autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi dei periodi di 10 mesi di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
- (5) Secondo le informazioni fornite dalla Slovacchia, si presume che il rinnovo delle patenti di guida e il completamento di verifiche periodiche dei loro titolari in tale Stato membro resti impraticabile anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.
- (6) Nell'ambito delle misure adottate per contenere la diffusione della COVID-19, il governo della Slovacchia ha imposto il divieto di assembramenti di più di sei persone, l'ordine di lavorare da casa e un coprifuoco. Secondo tale Stato membro, in ragione di tali misure, tra gennaio e aprile del 2021 non è stato possibile completare la formazione necessaria per rinnovare la validità delle licenze dei macchinisti.
- (7) Sulla base delle informazioni fornite dalla Slovacchia, dal 19 aprile al 15 maggio del 2021, quando la situazione epidemiologica ha cominciato a migliorare lentamente, è stato consentito organizzare attività formative periodiche, anche se nel rispetto di talune restrizioni. Il numero di partecipanti consentito nel contesto di ciascuna attività formativa è stato significativamente ridotto e le strutture di formazione dovevano richiedere un test COVID-19 negativo durante l'esecuzione delle verifiche.
- (8) Secondo la Slovacchia, dal 15 maggio 2021 le misure disposte dal governo sono state allentate e le strutture di formazione hanno potuto quindi riprendere le attività formative. È tuttavia ancora richiesto, durante lo svolgimento di tali attività, il rispetto di un distanziamento di due metri tra i partecipanti. Ciò si traduce nel fatto che soltanto un basso numero di partecipanti può essere presente ad ogni attività formativa.

⁽¹⁾ GU L 60 del 22.2.2021, pag. 1.

